

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, GUZZETTI e AZZARETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1989

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle equiparate carriere delle altre Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge è finalizzato ad eliminare una rilevante sperequazione che si determina nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle equiparate carriere delle altre Forze di polizia in sede di attuazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La circolare 14 ottobre 1988, n. 23900, del Ministro per la funzione pubblica, a seguito della delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali emessa in data 28 settembre 1988, sulla corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, detta precise disposizioni per l'emanazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, dei decreti cumulativi di inquadramento del personale dipendente nei profili professionali e nei nuovi livelli funzionali retributivi.

In una analisi comparata con le corrispondenti qualifiche dei ruoli della Polizia di Stato ed equiparati gradi delle altre Forze di polizia appare lampante la discriminazione livellare che ne consegue per il personale in menzione.

Con la legge 1° aprile 1981, n. 121, nel prevedere, all'articolo 43, l'attribuzione dei livelli funzionali alle varie qualifiche dei ruoli della Polizia di Stato, il legislatore attuò una perfetta equiparazione con le equipollenti qualifiche del personale dei Ministeri previste dalla stessa legge n. 312 del 1980.

Ne consegue che alla diversa sistematica attuata nel tempo per il personale della pubblica Amministrazione deve fare contestualmente seguito un eguale provvedimento che, secondo i principi costituzionali del buon andamento della pubblica Amministrazione ed in considerazione anche della peculiare funzione delle Forze di polizia, ripristini una legittima situazione di equità.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per il personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle equiparate carriere delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'identificazione dei relativi profili professionali, in analogia a quanto previsto per la generalità del personale statale dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Le corrispondenze fra le mansioni svolte, in base alle qualifiche rivestite, dal personale di cui al comma 1 e quelle previste per i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono previamente individuate da una commissione composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, il quale la presiede; da quattro dirigenti in servizio, rispettivamente, due presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, uno presso il Dipartimento della funzione pubblica ed uno presso il Ministero del tesoro; nonchè da quattro rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Gli inquadramenti nei profili del personale interessato in applicazione dei commi 1 e 2 sono effettuati con decreto del Ministro dell'interno, con l'osservanza dei termini e delle modalità stabilite nel decreto indicato al comma 1.